



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 settembre 2017, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Paolo Clarizia – Componente

Avv. Anna Cusimano – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della minore B. A. (tessera FISE n. 61068/B) e del signor Italo Cirocchi (tessera FISE n. 000123/B).

Premesso che

- con atto d'incolpazione depositato in data 4 aprile 2017 con allegata produzione documentale la minore B. A. ed il signor Italo Cirocchi, quale istruttore della minore B. A., sono stati deferiti innanzi a questo Tribunale dalla Procura Federale per rispondere dell'illecito sportivo di cui all'art. 2, lett. b), del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, R. G.) nonché al Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM), in relazione al controllo antidoping del cavallo Le Bom (n. iscr. FISE 31557BXX) rilevato a seguito del prelievo disposto in occasione dei Campionati Italiani di Dressage presso lo Sporting Club Paradiso, Caselle di Sommacampagna (VR), svoltosi dal 29 settembre al 2 ottobre 2016 (sostanze proibite rinvenute *Flunixin*, *Lidocaina*, *Prilocaina*, *Mepivacaina* – considerate CONTROLLED SUBSTANCES - FEI – 2016 EQUINE PROHIBITED SUBSTANCES LIST);
- nel medesimo atto la Procura Federale ha segnalato che il Dipartimento Veterinario FISE, con nota di trasmissione documentazione attività antidoping del 23 febbraio 2017, ha rilevato che *“Si deve però segnalare che il loro uso contemporaneo non trova giustificazione dal punto di vista terapeutico, ma si potrebbe trattare di un tentativo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, e pertanto si potrebbe trattare – a parere dello scrivente – di doping.”*
- visto l'art. 48, comma 1, del Regolamento di Giustizia il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 16 maggio 2017, disponendo la comunicazione alla minore B. A., ai sensi dell'art. 72 R. G. nella persona di chi ne esercita la potestà genitoriale, al signor Italo Cirocchi ed alla Procura Federale;
- i Deferiti si sono costituiti in giudizio con memoria datata 8 maggio 2017, affidando le proprie ragioni a quattro motivi: una preliminare *“Descrizione della figura professionale del tesserato Italo Cirocchi e della minore B. A. ed inquadramento delle vicende che portano all'odierno capo d'incolpazione”*; la contestazione del sistema regolamentare FISE che, a detta della difesa degli incolpati ha introdotto un criterio di responsabilità oggettiva estraneo al sistema FEI; la disamina dei principi attivi rilevati sul cavallo e la motivazione in ordine alla loro presenza contestuale; l'insufficienza del dossier relativo alle analisi eseguite sui campioni e la conseguente negatività dell'accertamento. Concludendo per l'assoluzione degli incolpati per non aver



Federazione Italiana Sport Equestri

commesso i fatti addebitati e/o perché gli stessi non costituiscono violazione regolamentare;

- all'udienza del 16 maggio 2017 la Difesa degli incolpati ha chiesto che la questione venisse rimessa alla Commissione Scientifica Veterinaria Antidoping, al fine di verificare se il parere rilasciato dal dipartimento veterinario nella nota del 23 febbraio 2017, agli atti del giudizio, avesse fondamento scientifico in ordine alla potenzialità dopante della somministrazione contestuale delle sostanze CONTROLLED o se la somministrazione contestuale avesse finalità terapeutiche; con sospensione dei termini del procedimento. Preso atto della mancata opposizione della Procura Federale alla richiesta, questo Tribunale si è riservato;
- con provvedimento assunto all'esito dell'udienza il Tribunale ha accolto le istanze formulate dalla Difesa dei Deferiti, disponendo CTU e assegnando alle Parti termine per eventuali note. Disponendo, altresì, la chiesta sospensione dei termini del procedimento *ex art. 57, comma 5, lett. c) R. G.* sino alla successiva udienza;
- depositata nei termini la CTU, all'udienza del 18 settembre 2017 il Sostituto Procuratore Federale si è riportato all'atto di incolpazione ed ai relativi allegati, ed ha concluso per l'applicazione della sanzione della sospensione di un mese e dell'ammenda di € 500,00 per ciascuno dei Deferiti in ragione della fattiva collaborazione degli stessi; la Difesa dei Deferiti, riconosciuta la responsabilità degli stessi, ha concluso per l'applicazione della sanzione minima ritenuta di giustizia dal Tribunale;
- il Tribunale si è riservato.

Rilevato che

- è incontestata in fatto la positività del cavallo Le Bom alle sostanze *Flunixin, Lidocaina, Prilocaina, Mepivacaina*, classificate *CONTROLLED SUBSTANCES - FEI – 2016 EQUINE PROHIBITED SUBSTANCES LIST*;
- i Deferiti, pur chiedendo l'assoluzione per mancata commissione del fatto, hanno mancato di fornire una prova idonea ad escludere la propria responsabilità. Non coglie nel segno, infatti, la difesa di cui al punto 1) della memoria difensiva (con allegata memoria tecnica a firma del Dr. Montana), nella parte in cui afferma che *"il tempo di sospensione ha "sfiorato" i sette giorni stimati in letteratura allungando il tempo di scomparsa dal circolo sanguigno della sostanza Flunixin"* a causa del riciclo di NSAID dovuto alla stabulazione in paglia, sol che si rilevi che è agli atti del procedimento certificato medico veterinario del Dr. Giongo del **24 settembre 2016**, il quale, dopo aver effettuato la visita medica e l'intervento di drenaggio ed eliminazione dell'ascesso al cavallo Le Bom, prescriveva la relativa terapia da somministrare nei giorni successivi e la sospensione dalle gare per 7 giorni. Contrariamente alla prescrizione del medico veterinario, il cavallo Le Bom prendeva parte ai Campionati Italiani di Dressage presso lo Sporting Club Paradiso, Caselle di Sommacampagna (VR), svoltisi dal **29 settembre al 2 ottobre 2016** e, pertanto, ben prima dei sette giorni di sospensione prescritti. Non rileva, pertanto, ai fini del presente procedimento, l'accurata esposizione del riciclo di NSAID, che avrebbe allungato i tempi di sospensione, atteso che gli stessi non risultano stati rispettati;
- in caso di riscontrata presenza di una sostanza classificata, l'art. 3.1 dei Regolamenti ECM ed EAD dispone che *"la responsabilità dei Soggetti Responsabili si presume fino a prova contraria del caso fortuito o della somministrazione clandestina contro la propria volontà"*. Anche sul punto le difese dei Deferiti, volte a contestare



Federazione Italiana Sport Equestri

l'introduzione di un criterio di responsabilità oggettiva non prevista dalla regolamentazione FEI, non colgono nel segno. Al contrario di quanto affermato nella memoria difensiva, il criterio della oggettività della responsabilità costituisce un punto fermo anche del sistema regolamentare FEI. È sufficiente leggere l'art. 2.1 dei *FEI Equine Anti-doping and Controlled Medication Regulations*, che prevede la Responsabilità della *Responsible Person* in caso di riscontrata presenza di una sostanza classificata nel corpo del cavallo nel corso di un evento, non essendo necessario dimostrarne il dolo, la colpa, la negligenza, o la consapevolezza ed essendo, invece, sufficiente il riscontro analitico sui campioni A e B, secondo un meccanismo analogo a quello adottato dai Regolamenti FISE. A tale regime di presunzione della responsabilità consegue che l'*onus probandi* incombe sul Soggetto Responsabile, tenuto a rendere una "prova contraria" alla propria responsabilità, atta a dimostrare che la presenza della sostanza classificata sia riconducibile al caso fortuito o all'illecita somministrazione da parte di terzi. In ogni caso, nella fattispecie che ci occupa, non si riscontra un tema di "dubbio" in ordine alla somministrazione delle sostanze rinvenute, atteso che è documentalmente provata dal certificato medico veterinario del Dr. Giongo del 24.09.2016, depositato agli atti dagli stessi Deferiti;

- con riferimento al rilievo del Dipartimento Veterinario FISE contenuto nella soprarichiamata nota del 23 febbraio 2017, nella parte in cui ha segnalato che l'uso contemporaneo delle sostanze somministrate avrebbe potuto configurare un tentativo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione e, pertanto, si sarebbe potuto trattare di doping, la CTU del Dipartimento Veterinario FISE, depositata il 13 luglio 2017, ha ritenuto *"plausibile sia la somministrazione di Mepivacaina, quale anestetico propedeutico alle operazioni di pulizia o disinfezione dell'ascesso occorso al cavallo Le Bom così come prescritto dal Dott. Giongo il 24/09/2016, (...), sia l'impiego della pomata "Lidocaina e Prilocaina TEVA", al fine di diminuire la dolorabilità presente nella zona del suddetto ascesso, nei giorni successivi al drenaggio. Per quanto sopra, riteniamo che le positività riscontrate possano essere considerate quale violazione del Regolamento ECM (Equine Controlled Medication)".* Nessun dubbio, pertanto, che la normativa applicabile sia quella relativa al Controllo Medicazione Equini (ECM);
- con riferimento, infine, alla lamentata insufficienza del dossier relativo alle analisi eseguite sui campioni prelevati al cavallo Le Bom, l'eccezione appare strumentale posto che, come in più passaggi rilevato, è pacifica la somministrazione delle sostanze rilevate, prescritte e somministrate dallo stesso medico veterinario di fiducia degli incolpati, come da certificato agli atti;
- dalla documentazione agli atti risulta pertanto accertata la responsabilità della minore B. A. e del signor Italo Cirocchi.

Tenuto conto che

- per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento ECM a carico della minore B. A. e del signor Italo Cirocchi;
- ai sensi dell'art. 9 del Regolamento ECM la sanzione minima edittale prevista per la prima violazione è quella della sospensione di mesi due e dell'ammenda di € 1.000,00;
- in considerazione della minore età della Deferita B. A., ed avendo gli incolpati ammesso la propria



Federazione Italiana Sport Equestri

responsabilità, si ritiene applicabile l'art. 10 del Regolamento ECM con conseguente riduzione fino a metà della sanzione prevista, come richiesto dalla Procura Federale.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 2, lett. b), R. G., nonché 8, 9 e 10 del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM)

APPLICA

- alla minore B. A., in epigrafe generalizzata, la sospensione *ex art. 6, comma 1, lett. d) ed f)* per mesi uno e l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00), con l'annullamento dei risultati conseguiti ai Campionati Italiani di Dressage presso lo Sporting Club Paradiso, Caselle di Sommacampagna (VR), svoltosi dal 29 settembre al 2 ottobre 2016 ed il ritiro di tutte le medaglie, punti o premi;
- al signor Italo Cirocchi, in epigrafe generalizzato, la sospensione *ex art. 6, comma 1, lett. e)* per mesi uno e l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 26 settembre 2017.

PRESIDENTE: F.to Avv. Lina Musumarra

RELATORE: F.to Avv. Anna Cusimano

CONSIGLIERE: F.to Avv. Paolo Clarizia